

18895-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|----------------------|----------------|------------------------|
| FILIPPO CASA | - Presidente - | Sent. n. sez. 684/2021 |
| FRANCESCO CENTOFANTI | | CC - 19/02/2021 |
| FRANCESCO ALIFFI | - Relatore - | R.G.N. 29381/2020 |
| DANIELE CAPPUCCIO | | |
| CARLO RENOLDI | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza con cui (omissis) chiedeva il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147 cod. pen. e 47 ter Ord. pen.

A ragione della decisione osservava che il pur grave disturbo psichiatrico sopravvenuto nel corso della carcerazione ("disturbo da comportamento dirompente") e l'accertato tentativo suicidario, oltre che le altre patologie da cui è affetto il condannato (scompenso diabetico), non davano luogo ad una situazione di incompatibilità con il regime detentivo in considerazione non solo della possibilità da parte dell'istituto penitenziario di gestire le cure ed i controlli

necessari attraverso le risorse tecniche e sanitarie di cui ordinariamente dispone, ma anche dell'effetto favorevole sortito dall'osservazione psicologica e psichiatrica e dell'adattamento alla carcerazione, tale da consentire al detenuto, divenuto più collaborativo anche nell'assunzione della terapia farmacologica, di rientrare nella sezione ordinaria. In ogni caso, deponevano contro la concessione del beneficio l'elevata pericolosità sociale del condannato, desunta dalla gravità dei fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per niente attenuata dalla patologia psichiatrica che non ha causato né deficit cognitivi né limitazioni motorie.

2. Ricorre il |(omissis), per il tramite del difensore di fiducia avv. (omissis) (omissis), articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 147 n. 2 cod. pen. e 47 ter Ord. Pen. nonché vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha omissis di conferire il dovuto rilievo a tutti gli elementi emergenti dalla cartella clinica nonché dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio del dott. (omissis) La valutazione competente dei dati clinici, attinenti al profilo psichiatrico e no, anche attraverso il chiesto accertamento peritale e l'applicazione dei principi espressi di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 2019 avrebbero condotto il Tribunale a considerare sussistente una infermità psichica di tipo grave idonea a determinare una sofferenza ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella correlata all'ordinario contenuto afflittivo della pena carceraria, quindi contraria al senso di umanità. Non è stato neanche valutata la possibilità di ricovero in struttura sanitaria attrezzata a REMS ed è stata erroneamente attribuita rilevanza al titolo di reato e alla pericolosità sociale del detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate.

1. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019, partendo dal presupposto che «la malattia psichica è fonte di sofferenze non meno della malattia fisica» e che le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi a causa della reclusione («la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale») fino ad assurgere a vero e proprio trattamento inumano o degradante ovvero a trattamento contrario al senso di umanità, secondo le espressioni usate dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione italiana (tra le altre, Corte EDU, seconda sezione, sentenza 17 novembre 2015,



Bamouhammad contro Belgio, paragrafo 119, e Corte EDU, grande camera, sentenza 26 aprile 2016, Murray contro Paesi Bassi, paragrafo 105), ha ritenuto necessario ripristinare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di difesa della collettività, che deve essere protetta dalla potenziale pericolosità di chi è affetto da alcuni tipi di patologia psichiatrica, e la necessità di garantire il diritto alla salute dei detenuti (art. 32 Cost.). In quest'ottica, ha assegnato espressamente alla misura alternativa della detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" il ruolo di colmare le carenze presenti nell'ordinamento penitenziario. Anche nel caso di "infermità psichica grave" pertanto l'istituto della detenzione opera come «uno strumento intermedio e più duttile tra il mantenimento della detenzione in carcere e la piena liberazione del condannato (conseguente al rinvio): permettendo così di tener conto della eventuale pericolosità sociale residua di quest'ultimo e della connessa necessità di contemperamento delle istanze di tutela del condannato medesimo con quelle di salvaguardia della sicurezza pubblica» (Corte cost. ordinanza n. 255 del 2005; Sez. 1, n. 5 aprile-16 settembre 2016, n. 38680). Ne segue, prosegue la Consulta nella sentenza n. 99 del 2019, che il Tribunale di sorveglianza investito della richiesta di differimento della pena dovrà verificare «anche in base alle strutture e ai servizi di cura offerti all'interno del carcere, alle esigenze di salvaguardia degli altri detenuti e di tutto il personale che opera negli istituti penitenziari, se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di rimanere in carcere o debba essere destinato a un luogo esterno, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., fermo restando che ciò non può accadere se il giudice ritiene prevalenti, nel singolo caso, le esigenze della sicurezza pubblica».

2. Il Tribunale di sorveglianza si è uniformato ai richiamati principi ed ha dato conto della scelta con apparato argomentativo immune dai denunciati vizi logici.

Dato atto della sopravvenienza della patologia psichiatrica - definita grave -, cionondimeno ha ritenuto compatibili con il regime detentivo le attuali condizioni di salute del condannato sulla scorta delle valutazioni operate in tal senso dai sanitari, sia operanti all'interno del carcere che all'esterno (area sanitaria di Rossano), opportunamente rilevando che le conclusioni cui questi ultimi erano pervenuti in merito al costante monitoraggio e alle adeguate cure prestate al detenuto in ambiente carcerario non erano state, in concreto, smentite da allegazioni di segno contrario provenienti dai consulenti di parte.

Il ricorrente, in definitiva, non si è confrontato con i più recenti elementi di segno opposto alla prospettata incompatibilità non illogicamente valorizzati dal Tribunale di sorveglianza e si è limitato a invocare un più approfondito accertamento peritale avente, però, carattere solo esplorativo.



3. Il ricorso è manifestamente infondato anche laddove censura il provvedimento per avere attribuito decisiva rilevanza alla pericolosità sociale del condannato.

Ai sensi dell'art. 147, quarto comma, cod. pen. («Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti»), la presenza di indici di pericolosità sociale costituisce un elemento ostativo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena che, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale citata in premessa, può, in concreto, assumere carattere prevalente anche rispetto alla tutela del diritto alla salute del detenuto.

4. Non coglie nel segno anche la doglianza attinente al mancato ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)

Sempre la Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 99 del 2019 ha precisato che «le REMS non sono istituzioni volte a sostituire i vecchi ospedali psichiatrici sotto altra veste e denominazione. Mentre i vecchi OPG erano destinati a ospitare tutti i malati psichiatrici gravi in qualsiasi modo venuti a contatto con la giurisdizione penale e, dunque, anche i condannati con infermità psichica "sopravvenuta" alla condanna, al contrario le REMS, così come chiaramente indica la loro stessa denominazione, hanno come unici destinatari i malati psichiatrici che sono stati ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica, sono stati sottoposti a una misura di sicurezza (art. 3-ter, comma 2, del d.l. n. 211 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 9 del 2012 e successivamente attuato con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro della giustizia 10 ottobre 2012, recante «Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia»).

Il chiaro dettato normativo attualmente vigente non può essere integrato in via interpretativa neppure considerando quel passaggio della citata legge di delega nel quale ambigualmente si prevede la «destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi» (art. 1, comma 16, lettera d, della legge n. 103 del 2017). Si tratta infatti di una delle



previsioni della delega a cui non è stata data attuazione. (cfr. Sez. 1, n 21969 de 17/07/2020, Strano, Rv. 279375).

Esula, quindi, dal campo di applicazione della detenzione domiciliare «umanitaria o in deroga» di cui agli artt. 47-ter ord. pen. e 147 cod. pen., la possibilità disporre il differimento della pena o l'esecuzione di essa presso mediante il ricovero in una REMS, nel caso di grave infermità mentale sopravvenuta al fatto ex art. 148 cod. pen.

5. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 19 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Filippo Casa

